



COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 417

Data: 04/12/2020

OGGETTO: Diritti di rogito periodo 01/10/2020-30/11/2020.- Impegno di spesa.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/09/2020 si approvava lo scioglimento della Convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Cerro Maggiore e Pogliano Milanese, come da accordo dei rispettivi sindaci in data 15/09/2020, registrato al prot. n. 9377 in data 16/09/2020, con il quale si stabiliva che il Segretario Comunale Dr. Michele Panariello, restasse titolare presso questo comune;
- con il Decreto della Prefettura di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia pervenuto all'ente in data 14/10/2020 Prot. n. 10553, si assegnava il Dr. Michele Panariello alla segreteria del Comune di Mariano Comense;
- con nota Prot. n. 11312 del 30/10/2020 il Sindaco di questo Comune chiedeva alla Prefettura di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Lombardia, di autorizzare la reggenza a scavalco del Segretario Comunale Dr. Michele Panariello, per il periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020, nelle more della conclusione della procedura di nomina del nuovo titolare;
- con Decreto della Prefettura di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia pervenuto all'ente in data 04/11/2020 Prot. n. 11461, si autorizzava la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Pogliano Milanese al Dr. Michele Panariello per il periodo dal 01/11/2020 al 15/01/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 24/11/2020, resa immediatamente eseguibile, si approvava lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Mariano Comense e Pogliano Milanese;
- in data 01/12/2020 i Sindaci del Comune di Mariano Comense e Pogliano Milanese hanno sottoscritto la convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale dei rispettivi enti, con efficacia a far tempo dal 01/12/2020;

ACCERTATO che nel periodo dal 01.10.2020 al 30.11.2020 sono stati riscossi diritti di rogito per un importo complessivo di Euro 1.773,37.-;

VISTO l'art. 10, comma 2, del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114, a seguito del quale il provento abituale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia secondo l'art. 30, comma 2, della Legge 15.11.1973, n. 734;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

DATO atto che in sede di conversione del DL n. 90/2014 della Legge n. 14/2014 sono state approvate modifiche all'articolo sopra richiamato quali: *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari che non hanno qualifica dirigenziale una quota del provento annuale spettante al comune, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 734/73, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;

CONSIDERATO che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse con la sentenza del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2017, n. 2586, chiarissima nello stigmatizzare quanto indicato dalla sezione autonomie nel parere 21/2015, che aveva enunciato il seguente principio di diritto: *"alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, secondo cui invece i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, anche ai segretari comunali di fascia B, operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

RITENUTO che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *"La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica"*;

RILEVATO che nel Comune di Pogliano Milanese, ove il Dott. Michele Panariello presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Veneto n. 400 del 18.10.2018, la quale interviene in modo incisivo in merito alla corretta quantificazione dei diritti di rogito;

PRESO atto che con la Deliberazione n. 95/2019/PAR la Corte dei Conti della Campania, riprendendo quanto già affermato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, ha ribadito che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso, di dover impegnare la spesa complessiva di Euro 1.773,37.- a carico del Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020, al fine di liquidare al Segretario comunale dott. Michele Panariello i diritti di rogito introitati dal Comune di Pogliano Milanese nel periodo dal 01.10.2020 al 30.11.2020;

DATO ATTO che la predetta somma è contenuta nel limite massimo di un quinto dello stipendio di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

godimento;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, approvata con Deliberazione C.C. n. 6 del 07.04.2020, esecutiva;
- il Bilancio di previsione 2020/2022, Esercizio 2020, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 07.04.2020, esecutiva;
- il P.E.G. 2020/2022 (parte contabile), approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 10/04/2020, esecutiva;
- il P.E.G. 2020/2022 – obiettivi 2020 e Piano della Performance 2020/2022, approvati con deliberazione G.C. n. 63 del 30/07/2020, esecutiva;

DETERMINA

- 1) Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, la spesa complessiva di Euro 1.773,37.-, oltre OO.RR. e IRAP, a titolo di diritti di rogito al Dr. Michele Panariello, per il periodo dal 01.10.2019 al 30.11.2020, finanziata con entrate correnti di Bilancio.
- 3) Imputare la predetta spesa alla Missione 01.02.1.01/200 ad oggetto: "Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale" del Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020, sufficientemente disponibile.

Capitolo	Missione- Programma Titolo-Macroaggregato	V°livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2020	2021	2022	Succ.	
200	01.02.1.01	U.1.01.01.01.004		x				

- 4) Precisare che le somme dovute saranno liquidate al Dr. Michele Panariello con il prossimo cedolino paga.
- 5) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;
 - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 06/07/2012, n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 95/2010, convertito nella Legge 135/2012 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A..

LA RESPONSABILE
DELL'AREA AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

